

29.9.2006

Avvocato – Norme deontologiche – Richiesta di pagamento – Compensi maggiori salvo espressa riserva

L'avvocato che richieda al proprio cliente somme maggiori rispetto a quelle espresse in precedenza, senza averne fatto espressa riserva, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione del generale obbligo di trasparenza e chiarezza che deve guidare il professionista nei rapporti con i clienti. (Nella specie i due distinti avvisi di parcella consegnati al cliente a distanza di un mese uno dall'altro rivestono, sebbene non sottoscritti dal professionista, carattere ufficiale posto che le voci di tariffa e gli importi ivi elencati svolgono la funzione di rendere edotto il cliente delle prestazioni svolte e dell'onorario richiesto per le stesse)

29.9.2006 – Pres.Platter – Rel.Thurin

* * *

9.6.2004

Avvocato – Norme deontologiche – Richiesta di pagamento

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo dei doveri di lealtà e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che, richieda ai propri mandanti in occasione dell'assunzione dell'incarico, e quindi in via preventiva e generalizzata, ed in modo indiscriminato l'accettazione di particolari condizioni.

(Nel caso di specie è stata irrorata la sanzione della censura all'avvocato che aveva instaurato la prassi di far sottoscrivere l'impegno a riconoscere gli onorari in misura doppia rispetto ai massimi indicati nella tariffa professionale e ciò mediante clausola inserita nel prestampato della nomina a difensore di fiducia)

9.6.2004 – Pres.Fedele – Rel.Fedele

* * *

27.2.2004

Avvocato - Norme deontologiche - Sostituzione di un collega nella difesa - Restituzione di documenti - Inadempimento del mandato

Costituisce violazione degli artt. 33, l c. e 42, nonché 38 CDF il comportamento dell'avvocato, sostituito nella difesa da un nuovo collega, che si rifiuti di collaborare con informazioni e di consegnare a quest'ultimo documentazione da lui stesso prodotta od acquisita dal cliente nell'ambito della stessa attività di difesa e per questa necessaria, subordinando invece tale consegna al pagamento dei compensi ancora dovuti, senza peraltro neppure restituire la documentazione a pagamento avvenuto.

(Nel caso di specie l'avvocato è stato sanzionato con la misura della censura per essersi di fatto rifiutato di fornire al nuovo difensore informazioni utili per la controversia e neppure la documentazione relativa a questa, sia prima che dopo l'avvenuto pagamento).

27.2.2004 – Pres.Fedele – Rel.Platter

* * *

4.7.2003

Avvocato - Norme deontologiche - Probità, dignità e decoro - Doveri di competenza, di lealtà e correttezza - Gestione di denaro altrui - Obbligo di informazione - Restituzione di documenti - Inadempimento del mandato - Richieste di pagamento - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

Costituisce violazione degli artt. 5, 6 e 41 CDF il mancato trasferimento o comunque l'ingiustificato ritardo nella consegna al cliente dell'importo ottenuto dall'avvocato per il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale.

Costituisce violazione degli artt. 6, 12, 38 e 43 CDF la richiesta, senza alcun preventivo accordo col mandante, di una somma per una prestazione non prevista in tariffa. Nel caso di specie l'avvocato aveva richiesto, dopo venti anni, un compenso per ciascun mese di custodia di un documento.

Costituisce violazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 12, 38, 40, 42, 43 CDF il complessivo comportamento di rilevante trascuratezza e omissivo nell'esercizio dell'incarico, di mancata trasparenza verso il cliente, di mancate e false informazioni sull'esercizio del mandato posto in essere dall'avvocato incaricato.

(L'avvocato in diversi incarichi ottenuti ha di volta in volta: ommesso di dare corretto corso ad un'azione per il proprio mandante, informandolo falsamente sul processo che non era mai stato avviato e non restituendogli la documentazione fornita, provocando inoltre la prescrizione per le richieste del cliente; proposto un'azione in modo incongruo, perdendo inoltre termini per le prove e determinando alla fine la nullità dell'intero procedimento, senza informare peraltro di tale esito il cliente; ommesso di comunicare al cliente la notifica al proprio studio di una sentenza per lui negativa, determinandone il passaggio in giudicato e comunque non informandone il cliente).

Costituisce violazione degli artt. 5, 6, 12, 38, 40 e 43 CDF il comportamento dell'avvocato che non esegue il mandato affidatogli, fornendo in merito false informazioni al cliente e percependo un compenso senza alcun nesso con la prestazione eseguita, senza restituirlo.

Costituisce violazione dell'art. 24, c. II CDF il mancato riscontro al Consiglio dell'Ordine a richieste di chiarimenti e prese di posizione su comportamenti potenzialmente censurabili.

Considerata la gravità e la reiterazione dei comportamenti, la ricaduta negativa dell'immagine della professione forense, la preesistenza nello specifico caso di precedenti sanzioni già importanti, l'avvocato è stato sanzionato con la cancellazione dall'Ordine degli avvocati, in base all'art. 40, n. 4, del regio decreto legge 1578/1933.

4.7.2003 Pres. Gunther Vinatzer – Rel.Nicolussi-Leck *decisione confermata dal CNF in data 17.12.2004*

* * *

28.3.2003

Avvocato – Norme deontologiche – Conflitto di interessi

Costituisce violazione dei doveri di lealtà, correttezza e fedeltà nonché palese situazione di incompatibilità e conflitto di interessi il comportamento dell'avvocato che, quale difensore del creditore procedente, predisponga e depositi – sebbene spendendo il nome del proprio praticante – istanza di conversione del pignoramento nell'interesse del debitore della stessa procedura esecutiva, al fine di impedire lo svolgimento dell'asta già fissata.

(Nel caso di specie l'avvocato è stato sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione per mesi quattro)

28.3.2003 – Pres.ff.Valenti – Rel.Nicolussi-Leck

decisione confermata dal CNF

* * *

30.3.2001

Avvocato – Norme deontologiche – Conflitto di interessi

L'avvocato che, in una vertenza attinente una cessione d'azienda conclusasi con atto di transazione, dopo aver assistito la parte cedente, assume, a distanza di sei anni, l'incarico conferitogli dal cessionario per la restituzione di quanto da quest'ultimo corrisposto in ottemperanza della conclusa transazione, in quanto assertamente non dovuto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di fedeltà e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto.

(Nella specie è stata applicata la sanzione della censura)

30.3.2001 – Pres. Boscarolli – Rel.Musto

* * *

16.11.2001

Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – inadempimento del mandato

Il professionista che incassi somme senza emettere la relativa fattura, le riceva ad un determinato titolo senza provvedere alle relative incombenze, comunichi al proprio cliente false notizie in merito all'incarico assunto (in particolare circa la discussione di un ricorso in realtà mai presentato) va applicata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi cinque, tenuto altresì conto della gravità del comportamento e della recidiva contestata)

16.11.2001 – Pres.Boscarolli – Rel.Egger

* * *

12.5.2000

Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento del mandato

Sussiste la consapevolezza e la volontarietà dei comportamenti in capo all'avvocato che, sebbene versi in precario stato di salute riferibile a situazioni patologiche di carattere psicologico – depressivo, tale però da non incidere sulla capacità di intendere e di volere, trascuri i doveri professionali nascenti dal mandato a lui conferito.

(E' stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due all'avvocato che in più occasioni ha omesso di corrispondere con il dominus e con i clienti, trattenendo in alcuni casi – fino all'intervento del Consiglio dell'Ordine – le somme incassate dalla controparte)

12.5.2000 – Pres.Boscarolli – Rel.Boscarolli